

N. 770/09 Reg. Gen. TRD
N. 14638/09 Reg. Gen. N.R.
N. 3039/09 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XI Penale

riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati

Dott.ssa	M. Cristina Mannocci	Presidente
Dott.ssa	Carla Galli	Giudice
Dott.ssa	Bruna Rizzardi	Giudice rel.

nel procedimento ex art. **309 c.p.p.** promosso dal difensore nell'interesse di
XXX nato a XXX

detenuto presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Emanuele Grasso Squassoni del foro di Milano

con atto depositato il 9.4.2009 avverso l'ordinanza emessa dal GIP di Milano in data 5.4.2009 con la quale veniva applicata la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 612 bis cp

letti gli atti pervenuti l'11.4.2009

all'esito dell'udienza camerale odierna e sciogliendo la riserva ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente risulta essere stato arrestato in relazione al reato di cui all'art. 612 bis cp, condotta contestata dal dicembre 2007 fino al 1.4.2009, data in cui – a seguito del verificarsi di un ulteriore episodio di molestie e minacce – personale del commissariato Greco Turro interveniva su richiesta di XXX, che aveva già ripetutamente denunciato XXX per episodi analoghi.

La donna si presentava all'ufficio denunce del commissariato “in forte stato di agitazione e con atteggiamento esasperato” riferiva quanto accadutole nella giornata; la mattina XXX aveva telefonato presso l'abitazione di tale Rovelli Simona ove la donna si trovava per lavoro; la XXX si affacciava alla finestra e notava XXX che passeggiava sul marciapiede ed in seguito si allontanava; mentre rientrava a casa, nell'atto di entrare nel cortile notava XXX che entrava dal cancello e la insultava, dicendole di avere andato “dalla Simona” e non averla trovata; la donna cercava di dirigersi verso l'auto, anziché in casa, ma l'uomo la raggiungeva e le impediva di aprire la serratura, mantenendosi a distanza ravvicinata continuando a dirle “*Saro' la tua ombra, tra di noi non finira' mai ti seguira' ovunque*”; la donna allora si dirigeva ancora verso il cortile dell'abitazione, chiamando il 113, riuscendo a raggiungere l'appartamento, mentre XXX la inseguiva con due sassi, che scagliava poi contro la porta di casa della donna; rimanendo al telefono con l'operatore del 113, la donna si assicurava che XXX si fosse allontanato e constatava il danneggiamento della porta.

Usciva poi di casa, usando l'auto, e notava ancora l'uomo che sostava in una via vicina.

La XXX riferiva delle pregresse denunce (27.12.2007, 14.4.2008, 8.7.2008) ed anche della recente del 4.3.2009, data in cui la Pg riferiva di avere richiesto all'AG– ravvisato lo stato di disagio della denunciante – “l'applicazione di qualsivoglia provvedimento a tutela dell'utente”.

Nell'ultimo episodio del 3.3.2009, la donna denunciava che XXX l'aveva chiamata al cellulare dicendole *“ho comperato una pistola per ucciderti”*, stazionando sul pianerottolo e bussando con violenza alla porta, tanto che la parte offesa chiamava il 112 che interveniva sul posto; nella stessa data la XXX aveva altresì denunciato che il giorno prima era stata aggredita da XXX mentre usciva dall'abitazione dove faceva le pulizie, che le chiedeva di entrare in auto; la donna cercava di prendere tempo entrando in un bar nelle vicinanze, e cercava – portandosi in fondo alla sala del biliardo – di chiamare le forze dell'ordine; XXX continuava ad insultarla, e, dopo aver strappato di mano ad un anziano una stecca da biliardo, cercava di colpirla, dicendole: *“vuoi vedere come ti ammazzo e vado in galera così tua figlia rimane orfana ho deciso di torturarti sarò la tua ombra per sempre finché non otterro quello che voglio, mi devo dare 1000 euro perché mi devo ripulire di tutte le denunce che mi hai fatto”*; la prendeva poi per un braccio trascinandola fuori fino all'auto, dove poi le metteva le mani al collo cercando di soffocarla dicendole: *“Hai paura di me, come mai tremi, hai paura di me”*.

La PG riferiva di essere a conoscenza da tempo della situazione denunciata dalla donna, che prendeva origine dalla cessazione del rapporto sentimentale alla fine del 2007 e che proseguiva fino alla data dell'arresto, scandito dalle denunce sopra citate (la Pg dava atto del contenuto delle stesse e riportava alcuni specifici episodi).

Dopo l'arresto, XXX veniva portato avanti al Gip per la convalida.

In questa sede – a contestazione dei comportamenti denunciati dalla parte offesa – affermava che i fatti erano in parte veri ed in parte no; affermava che la XXX era seguita dai servizi sociali e *“potrebbe avere raccontato anche delle bugie”*; negava di avere fatto alcunché *“negli ultimi due mesi”* e che la XXX, appena lo vedeva, chiamava i carabinieri.

Rendeva la sua versione dei fatti del 1.4.2009 (l'incontro presso l'abitazione della XXX era stato del tutto casuale), non ricordava l'episodio dell'8.7.2008 (*“io non sono un tipo che di notte va in giro”*), per quanto riguarda quello del 4.3.2009, ammetteva di avere incontrato la donna anche se *“e' stata lei a chiamarmi”*; su contestazione delle risultanze dei tabulati, poi si correggeva: *“anzi non mi ha chiamato”*, e si erano incontrati *“casualmente”* la mattina sotto casa sua; si erano poi dati appuntamento per un orario successivo perché la donna gli voleva parlare; negava di essere entrato nel bar; insisteva nell'affermare che il 3.3.2009 era stata la XXX a chiamarlo più volte; sapeva che la XXX era seguita da degli assistenti sociali.

Il Gip applicava la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi ed esigenze connesse al rischio di recidiva ed al pericolo di inquinamento probatorio.

La difesa ha proposto istanza di riesame deducendo i seguenti motivi:

- i fatti precedenti all'entrata in vigore del DL 11/2009 (che ha introdotto il reato di cui all'art. 612 bis cp) non possono essere posti a supporto dell'imputazione; il nuovo articolo presuppone la ricorrenza di più elementi essenziali, il primo dei quali è dato dalla condotta reiterata; doveva dunque essere valutato se i singoli atti, oggetto delle querele del marzo e aprile 2009, non integrassero semmai altre fattispecie di reato;
- altro elemento essenziale è il perdurante stato d'ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità, tale da costringere la parte lesa ad alterare le abitudini di vita; il *“grave disagio psichico”* descritto in maniera indeterminata dalla legge *“deve intendersi identificabile in forme patologiche clinicamente accertate”*, mentre nulla di ciò emerge dagli atti;
- tantomeno emergerebbe dalle denunce una costrizione a mutare le condizioni di vita, conseguenza che la parte lesa non allega
- mancanza di esigenze cautelari attesa l'incensuratezza del ricorrente, mentre il rischio di inquinamento probatorio è fondato su una mera presunzione del GIP; analogamente, il

diniego di una diversa misura cautelare appariva legato a formule di stile e non motivato in considerazione di parametri concreti.

- Chiedeva la revoca o la sostituzione della misura in atto, producendo dichiarazione di disponibilità del padre ad accogliere il ricorrente agli arresti domiciliari.

Il Tribunale ritiene che l'ordinanza debba essere confermata.

Il GIP ha esaurientemente esposto nel provvedimento impugnato la sussistenza del quadro indiziario ed innanzi alla completezza del provvedimento non ci si può che ad esso riportare esaminando unicamente i motivi di censura fatti valere dalla difesa in sede di impugnazione (quanto alla non necessità di una autonoma motivazione ed alla natura complementare delle due ordinanze - allorché il provvedimento originariamente impugnato dia esauriente conto con motivazione sufficiente, delle ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l'emissione - cfr da ultimo Sez. 2 sent. 672 del 18/02/1999; Cass. sez. 1, n. 306 del 14.2.97; cass. sez. 2, n. 4325 del 6.12.96; cass. sez. 6 n. 2950 del 30.10.96, Cass. sez. unite 17.4.96, Moni in Cass. pen. 1996 n. 1812) .

La difesa non ha affrontato nel merito la sussistenza dei fatti poste a base dell'imputazione (per i quali si fa rinvio all'ordinanza del GIP, pienamente condivisibile), formulando considerazioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti, ed in particolare in ordine all'interpretazione data dal GIP in ordine alla legittima contestazione dell'art. 612 bis cp.

Il tribunale condivide appieno detta impostazione, rilevando come la nuova fattispecie sia stata correttamente inquadrata nell'ambito del reato abituale e che, nel caso di specie, le ultime due condotte (commesse successivamente all'entrata in vigore della norma), oltre che essere plurime, devono essere lette come ultimo anello di una catena di comportamenti continuativi, per i quali - analogamente a quanto la giurisprudenza ha ritenuto per altro analogo reato abituale, ossia i maltrattamenti ex art. 572 cp - correttamente e' stato operato l'arresto in flagranza e ritenuta la sussistenza di gravi indizi.

Le condotte del marzo e dell'aprile 2009 devono ritenersi, cioè, una protrazione nel tempo di comportamenti già realizzati, ad essi collegati in termini di abitudine; il nuovo reato dunque può applicarsi senza comportare alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, proprio perchè la nuova condotta assume una rilevanza tipologica diversa, essendo collegata alle precedenti condotte (dato pienamente noto a XXX che significativamente afferma di non avere fatto nulla "negli ultimi due mesi").

Analogamente a quando accade per il reato di maltrattamenti, il reato di "stalking" deve ritenersi commesso nel suo complesso dopo l'entrata in vigore della legge se anche un solo atto è compiuto dopo l'entrata in vigore della legge stessa - e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti - anche grazie ad atti precedenti con l'ultimo legato da un vincolo di abitudine e di volontà.

Per quanto riguarda, poi, le residue censure, va rimarcato che il reato è modellato come reato di evento, posto che la fattispecie incriminatrice, richiede, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra tre tipi di evento.

Le "condotte reiterate" di minaccia o molestia, infatti, devono cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine ovvero, infine, costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Premesso che, ovviamente, le tre diverse tipologie di conseguenze ben possono ritenersi coesistenti, risulta dalla lettura del capo d'inculpazione che siano state contestate tutte e tre, eventi, ad avviso del collegio, pienamente rispondenti alle risultanze in atti.

Per quanto attiene il "perdurante e grave stato di ansia o di paura", non ritiene il tribunale che con detta indicazione si sia inteso fare riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente

accertato; la norma ha inteso fare riferimento a conseguenze sullo stato d'animo della parte offesa che sia concretamente accertabile e che non sia transitorio, posto che rappresenta la conseguenza di una vessazione continuata, che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilita' psicologica di un soggetto; tale condizione risulta vividamente descritta dalla PG, che non solo nel verbale di arresto (nel quale si da' atto dello stato della donna in occasione dell'ultima situazione denunciata) ma anche nelle precedenti notizie di reato, che attestano una esasperazione ed uno stato di profonda prostrazione che – tra l'altro – trapela anche dalle dichiarazioni della psicologa che segue la XXX e la figlia (per problematiche anche pregresse), Bonato Renata (v. sit 3.4.2009)

Per quanto riguarda i timori per l'incolumita' di persone vicine, basti fare riferimento alle minacce di XXX anche verso la figlia della parte offesa (direttamente o indirettamente: XXX avrebbe sia minacciato la ragazza di male fisico, sia di farla rimanere orfana, dopo avere minacciato di uccidere la madre), mentre, sulle abitudini di vita, basti leggere le ultime due denunce, dove risulta in maniera palese la pressante e continua attivita' di appostamento ad opera di XXX sugli spostamenti della donna, che indica chiaramente, tra le altre cose, di avere ripetutamente cambiato numero di telefono.

Sulle esigenze cautelari, si condivide pienamente il giudizio del GIP.

In caso come quello di specie, la coazione a ripetere ossessivamente comportamenti persecutori e' del tutto incontrollabile, financo negata nella sua esistenza (si rinvia all'interrogatorio di XXX che nega dati oggettivi che, a contestazione, e' costretto a riconsiderare), e non puo' ritenersi in alcun modo legato a fattori logici e razionali; soltanto una seria e consapevole rielaborazione – e dunque l'accettazione di mutate condizioni e della cessazione di un rapporto – potra' condurre ad una attenuazione della cautela, allo stato estremamente rischiosa e, per cio' stesso, impraticabile, tenuto conto dell'escalation di aggressivita' che condotte come quelle in oggetto portano con se' (e si ripete, fino a che la realta' non verra' affrontata con consapevolezza ed accettazione dei fatti, deprivati della artificiosa costruzione di una realta' immaginaria, da imporsi anche con la violenza). Analogamente, appare evidente che in parallelo i rischi sono quelli che, con le stesse condotte, la volonta' della parte offesa possa essere coartata, fino a quando le dichiarazioni fin qui rese diverranno prove acquisite al procedimento.

I reati contestati sono puniti con pene non inferiori nel massimo a 4 anni e pertanto è rispettato il principio di cui all'art. 280.2 c.p.p.

Non si ravvisano nella fattispecie, nè la difesa le ha prospettate, cause di non punibilità o di estinzione della pena. La gravità dei fatti non fa ritenere a questo collegio che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Alla decisione del tribunale consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

conferma l'ordinanza emessa dal GIP di Milano il 5.4.2009 nei confronti di XXX
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per le comunicazioni agli interessati.
Milano 17 aprile 2009

Il Giudice est.

Il Presidente